

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport
Piazza Governo 7
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 44 50
e-mail decs-dir@ti.ch
web www.ti.ch/decs

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

richiamati l'art. 2 e l'art. 10 della Legge della scuola (LSc) del 1° febbraio 1990;

tenuto conto dell'evoluzione del contesto generale di diffusione dei dispositivi mobili personali nella società e del progressivo abbassamento dell'età degli utilizzatori, che impone degli adattamenti anche in ambito scolastico per ragioni di educazione, prevenzione e di salute pubblica;

ritenuto opportuno adottare delle direttive aggiornate per regolamentare l'utilizzo dei dispositivi mobili personali nella scuola dell'obbligo in linea con le buone pratiche in atto, aggiornando ed estendendo anche alla scuola comunale - con gli accorgimenti necessari - le normative in essere dal 2018/2019 per regolamentare l'utilizzo di dispositivi tecnologici di comunicazione personali in seno alla scuola media, poi adattate nel 2020;

tenuto conto del rapporto del 20 agosto 2025 sul sondaggio relativo al divieto di dispositivi mobili a scuola realizzato presso le direzioni degli istituti scolastici del settore medio con l'obiettivo di delineare un quadro aggiornato riguardante l'applicazione delle normative del 2020 nei vari istituti, le percezioni di allieve, allievi e famiglie, le sfide riscontrate e le proposte di adattamento, fornendo un'analisi comparativa delle esperienze e dei suggerimenti emersi;

ritenuta indispensabile una collaborazione e un coinvolgimento allargato delle autorità scolastiche cantonali, delle autorità politiche e scolastiche comunali, delle famiglie, oltre che di altri portatori di interesse, al fine di elaborare e introdurre normative per quanto possibile equilibrate, condivise, sensate e proporzionate al contesto, proseguendo le attività sul fronte dell'educazione all'uso consapevole, responsabile e sicuro delle tecnologie, che rimane centrale in ottica educativa;

sentiti i servizi della Divisione della scuola – in particolare la Sezione delle scuole comunali, la Sezione dell'insegnamento medio, il Centro di risorse didattiche e digitali –, le direttrici e ai direttori delle scuole comunali, le direttrici e i direttori delle scuole medie, il comitato dell'Associazione dei comuni ticinesi, il comitato della Conferenza cantonale dei genitori e informando la Piattaforma Cantone-Comuni, la quale ha acconsentito all'allargamento del contesto delle linee guida anche alle scuole comunali;

considerato che una prima valutazione su eventuali adeguamenti da apportare alle presenti direttive a partire dall'anno scolastico 2026/2027 è prevista al termine dell'anno scolastico 2025/2026, tenendo conto anche del preavviso che esprimerà il Consiglio cantonale dei giovani, organo consultivo a cui verrà sottoposta la presente direttiva;

su proposta del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport;

Risoluzione n. 79 del 20 marzo 2026

risolve:

1. Sono emanate le Direttive sui dispositivi mobili personali nella scuola dell'obbligo del 20 marzo 2026 allegate alla presente risoluzione.
2. Una prima valutazione su eventuali adeguamenti da apportare alle presenti direttive, effettuata dalla Divisione della scuola, è prevista al termine dell'anno scolastico 2025/2026.
3. Comunicazione:
 - Direzione Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (decs-dir@ti.ch)
 - Divisione della scuola (decs-ds@ti.ch) e per il suo tramite alle sezioni competenti (Centro di risorse didattiche e digitali, Sezione delle scuole comunali, Sezione dell'insegnamento medio, Sezione della pedagogia speciale) e ai dirigenti scolastici di questi settori
 - Docenti delle scuole comunali e di scuola media per via di servizio e mediante newsletter della Divisione della scuola;
 - Divisione della formazione professionale (decs-dfp@ti.ch)
 - Sezione amministrativa DECS (decs-sa@ti.ch)
 - Sezione degli enti locali (di-sel@ti.ch)
 - Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (dss-ufag@ti.ch)
 - Ufficio del medico cantonale (dss-umc@ti.ch)
 - Comitato dell'Associazione dei comuni ticinesi (ass.comuniTI@bluewin.ch)
 - Comitato della Conferenza cantonale dei genitori (info@genitorinforma.ch)
 - Comitato del Consiglio cantonale dei giovani (a.uccelli@ccg-ti.ch)

PER IL DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

La Consigliera di Stato,
Direttrice:

Marina Carobbio Guscetti

Il Direttore della
Divisione della scuola:

Emanuele Berger

Allegato:
citato

Direttive sui dispositivi mobili personali nella scuola dell'obbligo del 20 marzo 2026

IL DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

emana le seguenti direttive:

I. Premesse

1.1

L'era digitale ha trasformato il modo in cui apprendiamo, comunichiamo e interagiamo con il mondo. La rapida evoluzione e diffusione delle tecnologie e dei dispositivi digitali ha un influsso profondo sulla vita delle cittadine e dei cittadini, offrendo alla società intera, incluse le famiglie e la scuola, numerose opportunità, ma ponendo persone e istituzioni anche di fronte a sfide rilevanti. Particolarmente significativa è la sfida educativa e di salute pubblica dovuta alla diffusione sempre più ampia, precoce e spesso non sufficientemente accompagnata di dispositivi mobili personali tra ragazze, ragazzi, bambine e bambini, che negli ultimi anni ha subito un'ulteriore accelerazione. Un uso eccessivo o improprio di tali dispositivi, specialmente tra giovanissimi, pone rischi di salute che vanno presi sul serio e che richiedono interventi in termini di prevenzione, sensibilizzazione e accompagnamento. Una risposta efficace a questa sfida che coinvolge tutta la società non può prescindere da una stretta collaborazione tra famiglie, scuola e altre istituzioni educative. In tal senso, indipendentemente dalle presenti direttive e da quanto portato avanti in ambito scolastico, un dialogo e un allineamento tra scuola e famiglia, d'intesa con altri attori dello Stato e della società civile sull'uso dei media digitali è essenziale, andando nella direzione di un'alleanza educativa digitale nell'interesse della tutela della salute e del benessere di ragazze, ragazzi, bambine e bambini.

1.2

Per quanto di competenza della scuola, il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS), già nell'anno scolastico 2015/2016, per rispondere ai cambiamenti intercorsi fino a quel momento nella società, aveva attivato un gruppo di lavoro interno per riflettere e regolamentare l'uso dello *smartphone* nelle scuole, adottando dall'anno scolastico 2018/2019 delle normative per regolamentare l'utilizzo di dispositivi tecnologici di comunicazione personali in seno alla scuola media. A seguito dell'approvazione il 18 febbraio 2020 da parte del Gran Consiglio del Rapporto 7651R del 3 febbraio 2020 della Commissione formazione e cultura sulla mozione 17 settembre 2018 "Vietiamo gli *smartphones* nelle scuole dell'obbligo", tali indicazioni sono state adattate, vietando di fatto l'uso degli *smartphone* all'interno del perimetro scolastico e raccomandando agli istituti di scuola media di rafforzare, in maniera interdisciplinare, i momenti di riflessione critica sul loro utilizzo. Il Canton Ticino è stato pertanto precursore su questo tema, nel frattempo divenuto di attualità a livello nazionale e internazionale.

1.3

Nel 2025, tenuto conto dell'evoluzione del contesto generale e del tempo intercorso dall'introduzione delle direttive, il DECS ha effettuato un "Sondaggio relativo al divieto di dispositivi mobili a scuola" presso le direzioni degli istituti scolastici del settore medio con l'obiettivo di delineare un quadro aggiornato riguardante l'applicazione delle normative del 2020 nei vari istituti, le percezioni di allieve, allievi e famiglie, le sfide riscontrate e le proposte di adattamento, fornendo un'analisi comparativa delle esperienze e dei suggerimenti

emersi¹. Il rapporto relativo al sondaggio, del 20 agosto 2025, ha evidenziato una diffusa adesione alle norme cantonali del 2020 da parte delle scuole medie ticinesi, con un quadro complessivamente positivo. Nella totalità delle sedi le norme sono risultate in vigore, indicando un'adesione uniforme alla direttiva cantonale di base. Le direzioni hanno dichiarato di disporre di strumenti chiari e funzionanti, pur riconoscendo alcune difficoltà pratiche legate all'applicazione. Il divieto di utilizzo dei dispositivi mobili è risultato essere generalmente esteso anche alle pause e agli spazi comuni. Tuttavia, diverse direzioni hanno segnalato eccezioni o difficoltà di applicazione in alcuni contesti specifici. Le criticità sono emerse soprattutto negli spazi meno controllabili – come bagni, spogliatoi e pause – e con i dispositivi indossabili, in particolare gli *smartwatch*, che si rivelano difficili da identificare. Dal punto di vista delle percezioni, le allieve e gli allievi generalmente accettano le regole, anche se non mancano comportamenti di trasgressione. Le famiglie, in larga parte, considerano le disposizioni un valido supporto educativo, pur incontrando difficoltà nel gestire autonomamente l'uso dei dispositivi a casa oppure manifestando talvolta il bisogno di un contatto con le proprie figlie e i propri figli. L'utilizzo didattico dei dispositivi mobili personali rimane limitato e circoscritto ad attività specifiche, con una preferenza per strumenti forniti direttamente dalla scuola. Guardando al futuro, molte direzioni hanno espresso la volontà di rafforzare le regole, arrivando in alcuni casi ad auspicare il divieto di portare i telefoni a scuola² o la possibilità di ritiro o deposito più prolungato³, con il coinvolgimento diretto dei genitori. Emerge inoltre una crescente preoccupazione per gli effetti sociali e psicologici negativi legati all'uso dei dispositivi, compresi i conflitti che nascono al di fuori della griglia oraria ma che ricadono sulla vita scolastica. Si ricorda infatti che allieve e allievi hanno il dovere di tenere un comportamento corretto nei confronti di compagne, compagni, docenti e del personale scolastico non solo negli spazi scolastici, ma più in generale nel quadro delle relazioni scolastiche, così come previsto dalla legislazione scolastica. Alcune direzioni hanno sottolineato anche l'importanza della coerenza del corpo docente, chiamato a dare il buon esempio limitando l'uso del cellulare in presenza delle allieve e degli allievi. Infine, emerge con forza il tema del ruolo dei genitori e della necessità di accrescerne la consapevolezza, attraverso iniziative di sensibilizzazione.

1.4

Garantire un ambiente scolastico protetto e orientato all'educazione all'uso consapevole, responsabile e sicuro dei media e delle tecnologie e allo sviluppo di competenze critiche è di fondamentale importanza, specialmente nell'ambito della scuola dell'obbligo. La scuola è, infatti, un luogo in cui si sviluppano l'autonomia e la consapevolezza delle allieve e degli allievi, anche nel loro rapporto con il mondo digitale. Il DECS ritiene pertanto imperativo, alla luce dell'evoluzione del contesto sociale degli ultimi anni, da un lato definire – aggiornandole – regole e limiti chiari e coerenti con la missione educativa della scuola; d'altro lato, parallelamente, continuare a fornire, tramite la scuola stessa, strumenti teorici e tecnici necessari per permettere ad allieve e allievi di comprendere, esplorare e interrogarsi sul mondo digitale, sulle tecnologie e sul loro utilizzo, in un contesto educativo sicuro,

¹ Si veda anche la risposta del Consiglio di Stato del 10 settembre 2025 all'interrogazione 111.25: www4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=179137

² Tale auspicio, minoritario tra le direzioni di scuola media, corrisponde a quanto proposto dall'iniziativa "Smartphone: a scuola no!", che chiede che la Legge della scuola (LSc) del 1° febbraio del 1990 (LSc, RL 400.100) sia modificata come segue: "Art. 56a LSc: Smartphone e dispositivi connessi 1. Agli allievi di scuola dell'infanzia, scuola elementare e scuola media non è consentito portare con sé, a scuola e durante le attività formative previste dalla legislazione scolastica, smartphone e altri dispositivi connessi. 2. Il Consiglio di Stato disciplina mediante regolamento le modalità di applicazione del capoverso precedente e stabilisce le sanzioni applicabili in caso di trasgressione".

³ Nel contesto svizzero, il ritiro del cellulare da parte della scuola a un'allieva o un allievo minorenni non può configurarsi come misura coercitiva, poiché l'art. 141 del Codice penale (appropriazione indebita di valori patrimoniali) impedisce la privazione definitiva di un bene personale; la scuola può tutt'al più disporre l'uso regolamentato o il deposito temporaneo, ma non trattenerlo come sanzione punitiva.

responsabile e critico, in linea con i diritti fondamentali dei minori sanciti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo dell'ONU.

1.5

Le presenti direttive sono state elaborate coinvolgendo nei lavori, tra gli altri, i servizi della Sezione delle scuole comunali, la Sezione dell'insegnamento medio, il Centro di risorse didattiche e digitali, le direttrici e i direttori delle scuole comunali, le direttrici e i direttori delle scuole medie, il comitato dell'Associazione dei comuni ticinesi, il comitato della Conferenza cantonale dei genitori e informando la Piattaforma Cantone-Comuni. Una prima valutazione su eventuali adeguamenti da apportare alle presenti direttive a partire dall'anno scolastico 2026/2027 è prevista al termine dell'anno scolastico 2025/2026, tenendo conto anche del preavviso che esprimerà il Consiglio cantonale dei giovani, organo consultivo recentemente rinnovato nel suo comitato a cui verrà sottoposta la presente direttiva.

II. Direttive

1. Campo di applicazione

Le presenti direttive si applicano alle scuole comunali e alle scuole medie, tenuto conto che la scuola può legiferare esclusivamente su ciò che avviene all'interno degli spazi scolastici, entro il perimetro dell'istituto scolastico o in altri luoghi dove sono organizzate attività scolastiche, nel tempo di scuola.

2. Definizioni

È considerato "dispositivo mobile personale" ai sensi delle presenti direttive qualsiasi strumento privato (ossia, non dato in dotazione dalla scuola) che permetta una connessione attraverso rete cellulare, *wifi* o *bluetooth*, la registrazione di immagini, video, audio e/o la comunicazione con altri (ad esempio *laptop*, *tablet*, telefono cellulare, *smartphone*, *smartwatch*, auricolari, *smartglasses* o altri dispositivi connessi).

Non sono considerati "dispositivi mobili personali" i dispositivi di geolocalizzazione (ad esempio GPS, *AirTag*) e i dispositivi dedicati esclusivamente all'ascolto di musica (lettori *mp3*) privi delle altre funzioni summenzionate.

3. Autorizzazioni

3.1

Per le scuole comunali, l'eventuale divieto di dispositivi di geolocalizzazione può essere stabilito dalla direzione di istituto, informando l'ispettorato.

3.2

L'autorizzazione all'utilizzo di dispositivi mobili personali indispensabili per motivi di salute può essere concessa dalla direzione dell'istituto scolastico dopo notifica motivata per iscritto (Progetto di accoglienza individualizzato - PAI).

3.3

L'autorizzazione all'utilizzo di dispositivi mobili personali come mezzi compensativi per allieve e allievi con bisogni educativi particolari o disturbi specifici dell'apprendimento può essere concessa dalla direzione dell'istituto scolastico, sentita se necessario la Sezione della pedagogia speciale, dopo richiesta motivata per iscritto unicamente in assenza di disponibilità di mezzi compensativi analoghi provvisti dalla scuola.

4. Divieti d'uso

4.1

Ovunque sulla totalità del perimetro dell'istituto scolastico, sia all'interno degli stabili (ad esempio corridoi, aule, bagni, spogliatoi, palestre) sia sul sedime esterno (ad esempio giardini, corti, porticati, posteggi delle biciclette), i dispositivi mobili personali di allieve e allievi devono essere sempre spenti (non solo in modalità aerea) e non visibili dall'inizio fino al termine delle attività scolastiche.

4.2

Gli istituti stabiliscono le modalità dell'eventuale deposito di dispositivi mobili personali portati a scuola da allieve e allievi, di regola – dove possibile – mettendo a disposizione spazi o custodie confacenti. Si richiama in ogni caso il punto 6.1 delle presenti direttive.

4.3

Nelle mense scolastiche cantonali e durante la scuola fuori sede e le uscite di studio valgono le medesime normative previste all'interno del perimetro dell'istituto scolastico, fatta salva un'autorizzazione esplicita della direzione di istituto. Qualora l'utilizzo dei dispositivi mobili personali fosse autorizzato, la direzione d'istituto comunica esplicitamente le modalità d'uso a docenti, allieve, allievi e genitori, che sono tenuti a rispettare tali regole. Per quanto riguarda le mense comunali e i trasporti scolastici comunali, si rimanda ai regolamenti d'istituto e a eventuali disposizioni comunali.

4.4

Alle docenti e ai docenti non è consentito sollecitare l'uso di piattaforme elettroniche o di sistemi di comunicazione da parte delle allieve e degli allievi in violazione dei limiti di età che queste piattaforme o sistemi di comunicazione si sono dati. Scambi di messaggi con piattaforme o sistemi di messaggistica possono avvenire solo sui sistemi in dotazione delle scuole (ad esempio Moodle e MS Teams).

4.5

Docenti e personale impiegato presso gli istituti scolastici devono fungere da esempio alle allieve e agli allievi nell'utilizzo dei dispositivi mobili personali, in particolare durante l'orario scolastico e nei contesti in cui i dispositivi mobili personali di allieve e allievi devono essere spenti e non visibili.

4.6

Qualora un'allieva o un allievo non rispettasse le presenti direttive o le indicazioni ricevute dalla direzione, il dispositivo mobile personale viene ritirato da docenti o dai membri della direzione dell'istituto, i quali invitano l'allieva o l'allievo a spegnerlo prima del ritiro. In tal caso, allo scopo di promuovere un'alleanza educativa con le famiglie e un approccio educativo e riparativo rivolto alla crescita di allieve e allievi, il dispositivo viene riconsegnato all'autorità parentale, oppure all'allieva o all'allievo prima del suo rientro a domicilio informando debitamente l'autorità parentale.

Per consulenze e supporto nella gestione di eventuali eventi critici legati all'uso dei media, le direzioni possono contattare il Centro di risorse didattiche e digitali del DECS allo scopo di attivare un approccio di rete (più sguardi, più competenze).

5 Sanzioni

Il ripetuto mancato rispetto delle presenti direttive ed eventuali infrazioni gravi riconducibili all'utilizzo improprio di dispositivi mobili personali (ad esempio infrazioni che comportano una lesione dell'integrità di altre persone), in aggiunta a opportune misure di tipo educativo-riparativo, sono sanzionabili con misure commisurate alla gravità delle violazioni sulla base delle normative e dei regolamenti vigenti⁴.

6 Responsabilità

6.1

La scuola non si assume alcuna responsabilità legale in caso di danneggiamento, smarrimento, o furto dei dispositivi mobili personali, in particolare durante il ritiro, il deposito e la consegna del dispositivo ad allieve e allievi, all'autorità parentale o a terzi autorizzati.

6.2

La scuola declina ogni responsabilità per l'utilizzo e l'eventuale uso improprio di dispositivi mobili personali da parte di bambine, bambini, ragazze e ragazzi – sia in ambito scolastico che al di fuori del perimetro dell'istituto scolastico e dei contesti esplicitati al punto 4.3 delle presenti direttive, dunque anche sui trasporti scolastici.

7 Disposizioni finali

7.1 Abrogazione

Le presenti direttive sostituiscono le normative in materia preesistenti.

7.2 Entrata in vigore

Le presenti direttive, approvate con risoluzione dipartimentale n. 79 del 20 marzo 2026, sono pubblicate nel sito internet del Cantone ed entrano in vigore il 30 marzo 2026.

Per il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

La Direttrice: Marina Carobbio Guscetti

Il Direttore della Divisione della scuola: Emanuele Berger

⁴ A seconda del caso specifico, della gravità e di eventuali violazioni ripetute, tenuto conto del contesto, potrebbero ad esempio esservi ripercussioni sulle valutazioni in ambito scolastico in caso di utilizzo non autorizzato durante le verifiche, il coinvolgimento del Gruppo visione giovani della Polizia cantonale, o ancora sanzioni da parte delle autorità penali minorili competenti.